

REGOLAMENTO (CE) N. 381/2009 DELLA COMMISSIONE**dell'8 maggio 2009****che modifica il regolamento (CE) n. 2092/2004 recante modalità di applicazione del contingente tariffario all'importazione di carni bovine disossate ed essiccate originarie della Svizzera**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 144, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente al regolamento (CE) n. 2092/2004 della Commissione ⁽²⁾, prima dell'importazione di alcuni prodotti occorre emettere certificati di autenticità che attestino che i prodotti sono originari della Svizzera. Il nome dell'autorità che rilascia tali certificati è indicato nell'allegato III del regolamento citato. A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del medesimo regolamento, in caso di designazione di un nuovo organismo emittente l'allegato III può essere riveduto.

- (2) La Svizzera ha comunicato alla Commissione di aver designato un nuovo organismo incaricato del rilascio dei certificati di autenticità.

- (3) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2092/2004.

- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 2092/2004 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2009.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 362 del 9.12.2004, pag. 4.

*ALLEGATO**«ALLEGATO III***Elenco degli organismi dei paesi esportatori abilitati a rilasciare il certificato di autenticità**

SVIZZERA

— Office fédéral de l'agriculture/Bundesamt für Landwirtschaft/Ufficio federale dell'agricoltura.»
